



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 87 DEL 10/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO INDAGATO AI SENSI DELL'ART.8 DELLA LEGGEN.67 DEL 28/4/2014

Oggi, 10/12/2019 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Baroni Claudio	Sindaco	X
Acquisti Paolo	Assessore	X
Finocchi Ilaria	Assessore	X

Presenti n. 3 Assenti n. -

Assiste il Sig.: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Claudio Baroni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, li 19/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, li 19/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 3576 del 19/12/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 29/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che la legge n.67 del 28 aprile 2014 ha introdotto nell'ordinamento, per alcune tipologie di resti, l'Istituto della messa alla prova, che comporta, per l'imputato o per l'indagato che ne faccia richiesta, la sospensione del processo penale e che la concessione da parte del giudice di detto istituto è tuttavia, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i comuni, o presso enti od organizzazioni, previa apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della Giustizia, o tra il Presidente del Tribunale e tali enti.

RICHIAMATO il Decreto n.88 dell'8 Giugno 2015, con cui il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento di disciplina di dette convenzioni, stabilendo che la prestazione di convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54, del Decreto Legislativo n.274 del 28 agosto 2000;

VISTO il proprio atto n. 41 in data 30/04/2019 con cui il Comune di Caprese Michelangelo ha aderito alla proposta dello svolgimento dei lavori in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato od indagato, concedendo la disponibilità di un posto per lo svolgimento delle mansioni inerenti le specifiche competenze o professionalità del soggetto all'interno del proprio territorio:

PRESO ATTO dello schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia trasmesso dal tribunale di Arezzo, che permetta di accogliere anche soggetti imputati o indagati ai quali verrà concessa la messa alla prova, istituto introdotto con legge 28 aprile 2014 n. 67, che comporta per l'imputato o l'indagato, che ne fa richiesta la sospensione del processo penale.

RITENUTO di aderire approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto deliberativo;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

CON voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168-bis del Codice Penale e n. 464-quinquies del Codice di Procedura Penale come da proposta del Tribunale di Arezzo, con cui viene concessa la disponibilità di questo ente ad accogliere un soggetto imputato od indagato, ai quali verrà concessa la messa alla prova e le mansioni alle quali gli stessi potrebbero essere addetti, tenuto conto delle tipologie di attività previste dalla legge, nel rispetto dell'art.8 della Legge 67 del 28 aprile 2014, da effettuarsi all'interno del proprio territorio comunale;

- 2) Di delegare l'assessore Ilaria Finocchi alla sottoscrizione della convenzione presso il Tribunale di Arezzo.;
- 3) Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Presidenza del Tribunale di Arezzo.

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO C/LE
F.to Dott.ssa M.G. Bartolucci



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p.,
e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88
del Ministero della Giustizia**

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della **Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo**, giusta delega di cui all'atto in premessa,

ed

il Comune di Caprese Michelangelo, nella persona della **Dott.ssa Ilaria FINOCCHI, Assessore Comunale**, nata il 10/7/1976 ad Arezzo.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che un soggetto svolga presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è quella degli Uffici Comunali. L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione del posto di lavoro disponibile presso il proprio centro per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

Il soggetto ammesso allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presterà, presso la struttura dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88: lavori di manutenzione immobili, con particolare riguardo a verniciatura e tinteggiatura; lavori di taglio erba in giardini, parchi, cimiteri, viabilità, ecc....; lavori di prestazione di opera in Uffici ed Archivi: archiviazione documenti contabili, pratiche edilizie e documentazione Ufficio Scuola e comunque sempre mansioni inerenti le specifiche competenze o professionalità del soggetto stesso.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei

soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Arezzo, _____

L'Assessore Comunale

Il Presidente del Tribunale
